

## - F.A.Q. ECM -

### **CHI E' SOGGETTO ALL'OBBLIGO ECM? QUANDO INIZIA L'OBBLIGO ECM?**

Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

### **QUANTI CREDITI BISOGNA ACQUISIRE? CI SONO DEI VINCOLI SULL'ACQUISIZIONE (AD ES. LIMITI SUI CORSI FAD, MASSIMI E MINIMI ANNUALI, ETC.)?**

L'obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. La cadenza dei trienni è identica per tutti i professionisti sanitari. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended). Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.

Altre limitazioni:

Eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo

Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.

1

### **QUAL E' IL BONUS PREVISTO PER COLORO CHE HANNO ASSOLTO IL DEBITO FORMATIVO DEL TRIENNIO 2014/2016?**

La riduzione dell'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 viene applicata:

1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
3. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale.

### **SI POSSONO ACQUISIRE CREDITI FORMATIVI PARTECIPANDO AD EVENTI ECM RELATIVI ALLA DISCIPLINA MEDICA REALMENTE ESERCITATA A PRESCINDERE DAL TITOLO DI STUDIO ACQUISITO?**

Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell'evento (cfr.:D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini - D.M. 27.07.2000 ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso della formazione post base - D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l'accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale).

## - F.A.Q. ECM -

### **COSA SI INTENDE PER FORMAZIONE INDIVIDUALE E QUAL E' LA PERCENTUALE PREVISTA?**

Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da *provider*. Tali attività possono consistere in:

a) attività di ricerca scientifica:

1. pubblicazioni scientifiche: per singola pubblicazione 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome), 1 credito (altro nome);
2. sperimentazioni cliniche: 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi, 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi, 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi;

b) tutoraggio individuale: 1 credito formativo ogni 15 ore di attività;

c) attività di formazione individuale all'estero: è riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da *provider* e svolta all'estero presso gli enti inseriti dalla CNFC nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF), ed il 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento per le attività di formazione individuale svolte all'estero presso enti non inseriti nella LEEF.

d) attività di autoformazione: lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati dai Provider come eventi formativi ECM e privi di test di valutazione dell'apprendimento. L'attività di autoformazione dà diritto a 1 credito per ogni ora di impegno formativo autocertificato.

Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione.

### **COME RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI INDIVIDUALI?**

Nel portale del Co.Ge.A.P.S. <http://wp.cogeaps.it/> sono a disposizione online le guide utente per la gestione dei crediti per formazione individuale.

Andi Servizi ha comunque predisposto per tutti i soci il tutorial per registrarsi nel portale del Co.Ge.A.P.S. ed il tutorial per il riconoscimento dei crediti in autoformazione che troverete allegati alla FAQ.

### **SI POSSONO SPOSTARE I CREDITI IN ECCEDEZZA DEL TRIENNIO 2017/2019 A RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO 2014/2016?**

In seguito alla decisione della Commissione Nazionale per la Formazione continua del 13 dicembre 2016 e del 27 settembre 2018, la CNFC ha autorizzato il recupero fino a 150 crediti ECM non acquisiti nel triennio 2014/2016 durante l'intero triennio 2017/2019.

Permane naturalmente anche l'obbligo formativo di 150 crediti per il triennio 2017/2019, ma sarà possibile "spostare" sul triennio precedente fino a 150 crediti ECM acquisiti in eccedenza.

I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo del triennio precedente, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019.

## - F.A.Q. ECM -

Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l'accesso al portale Co.Ge.A.P.S., dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del Co.Ge.A.P.S..

### **QUAL E' IL BONUS RICONOSCIUTO GRAZIE AL DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO REALIZZATO DI RECENTE DALLA FNOMCeO.?**

La FNOMCeO per tutti gli iscritti all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri ha realizzato un Dossier Formativo di Gruppo riconoscendo sin da subito a tutti un bonus di 30 crediti entro il 31/12/2019, validi per il triennio 2017/2019, e di ulteriori 20 crediti per il triennio 2020/2022 se vengono rispettati i criteri di *congruità* (rispetto alla professione esercitata) e di *coerenza* (pari ad almeno il 70% fra il dossier di gruppo programmato e quello effettivamente realizzato). Il Dossier Formativo di Gruppo predisposto dalla Commissione ECM prevede la suddivisione degli obiettivi formativi nelle tre macro-aree *tecnico-professionali (30%), processo (30%), sistema (40%)*. Ogni singolo professionista accedendo al portale del Co.Ge.A.P.S., nella propria scheda personale potrà già prendere evidenza dei crediti riconosciuti e compatibili con gli obiettivi dichiarati nel Dossier di Gruppo.

3

### **QUAL E' IL BONUS CREDITI RICONOSCIUTO PER I PROFESSIONISTI CHE ESERCITANO L'ATTIVITA' NEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI?**

La Commissione ECM con delibera del 25 luglio 2018 ha ridotto il debito formativo per i professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso i comuni colpiti dagli **eventi sismici degli anni 2016 e 2017**, di cui al decreto legge n. 189/2016 allegati 1, 2 e 2bis, prevedendo nello specifico una riduzione del debito formativo di 25 crediti per il triennio 2014-2016 e di un obbligo di 75 crediti per il triennio 2017/2019.

### **COME POSSO CONTROLLARE I MIEI CREDITI ECM?**

L'anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l'ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all'anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale <http://www.cogeaps.it>. Ma è possibile verificare i propri crediti anche attraverso il sistema myECM di Agenas <https://ape.agenas.it>. Il servizio MyECM mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata tramite la quale è possibile monitorare comodamente online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti esclusivamente tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

### **COSA POSSO FARE SE I MIEI CREDITI NON SONO STATI REGISTRATI DAL PROVIDER?**

Nel caso in cui il discente (o docente) che ha partecipato all'evento ed ha diritto al riconoscimento dei crediti previsti per l'attività formativa frequentata, non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nel rapporto, lo stesso deve rivolgersi al *provider* per verificare lo stato dell'invio del rapporto.

Qualora il *provider* non ottemperi all'invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, ferma restando la responsabilità amministrativa del *provider*, il

## - F.A.Q. ECM -

professionista trasmette al Co.Ge.A.P.S le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider, può richiedere l'inserimento manuale dei propri crediti al Co.Ge.A.P.S (con specifica procedura informatica da eseguire) il quale contestualmente informerà l'Ente accreditante che, eseguite le verifiche di competenza sullo stato di attività del provider, autorizzerà o meno il Co.Ge.A.P.S all'inserimento manuale.

### **COSA POSSO FARE QUANDO I MIEI CREDITI SONO REGISTRATI NEL SITO MyECM DI AGENAS MA NON RISULTANO INVECE REGISTRATI NEL SITO DEL Co.Ge.A.P.S.?**

Il Consorzio grazie al supporto di Age.Na.S. e della Commissione Nazionale Formazione Continua, sta allestendo un team straordinario con lo scopo di evadere il numero quanto più possibile ampio di richieste ed azzerare gli arretrati. Per questo motivo la FNOMCEO ha avanzato proposta alla Commissione ECM di *posticipare le eventuali verifiche sulle posizioni ECM dei professionisti di almeno 6 mesi* dalla conclusione del triennio 2017/2019 al fine di consentire al Co.Ge.A.P.S. l'aggiornamento delle posizioni di ciascun professionista relativamente ai crediti conseguiti e l'azzeramento di tutti gli arretrati. Proposta attualmente al vaglio della Commissione ECM.

### **A CHI DEVO RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE DEI MIEI CREDITI?**

Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l'attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del Co.Ge.A.P.S., e, al termine del triennio formativo di riferimento l'eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del relativo triennio.

Competenti al rilascio della certificazione sono i relativi Ordini.

Per il compimento di tali attività, gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal Co.Ge.A.P.S..

Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all'assolvimento dell'obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" e 47 "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

### **COSA SUCCEDDE SE NON SI ASSOLVE ALL'OBBLIGO FORMATIVO ECM?**

L'Accordo del 02.02.2017 sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni recante del "La Formazione Continua nel Settore Salute" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.274 del 23.11.2017 prevede nell'art.21:

1. Gli Ordini, i Collegi, le rispettive Federazioni nazionali e le Associazioni professionali:
  - a) vigilano sull'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei loro iscritti;
  - b) emanano, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo.